

## L'EVOLUZIONE DEI VALORI DEL PAESAGGIO NELLA CULTURA CONTEMPORANEA: I CRITERI PER UNO STUDIO LOCALE

Intervento di Luigi Zangheri

A distanza di 35 anni dalla *Convenzione del patrimonio mondiale*, quest'anno si celebrano 'I paesaggi culturali e i monumenti della natura' nella venticinquesima giornata internazionale dei monumenti e dei siti istituita dall'UNESCO su suggerimento dell'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Nel 2007, si è avuta quindi occasione per riflettere su un tema che vivacizza il dibattito culturale contemporaneo, e su cui è fondata la stessa struttura dell'ICOMOS. Infatti nel terzo articolo dello statuto di questa importante istituzione internazionale il 'sito' viene definito come "la zona topografica o paesaggio dovuto all'uomo, alla natura, o all'opera dell'uomo coniugata a quella della natura, che ha un valore speciale in ragione della sua bellezza o del suo interesse dal punto di vista archeologico, storico, artistico, etnologico o antropologico".

Interessante notare come il *Comitato del Patrimonio Mondiale* ha distinto per i paesaggi culturali tre categorie di beni culturali e naturali, e ha posto nella prima categoria i giardini e i parchi storici come i più facilmente identificabili. In Europa tra i paesaggi culturali inseriti nella *Lista del patrimonio mondiale* prevalgono per numero i giardini e i parchi storici: Schönbrunn in Austria, Versailles e Fontainebleau in Francia, Würzburg, Augustusburg e Falkenlust a Brühl, Berlino e Potsdam, Wörlitz e Bad Muskau in Germania, l'Orto Botanico di Padova, Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli, la reggia di Caserta in Italia, l'Alhambra e Aranjuez in Spagna, Drottningholm in Svezia, Blenheim e i Kew Gardens nel Regno Unito.

In Asia, Africa, America, Australia prevalgono invece i monumenti della natura tra i paesaggi culturali: il Wood Buffalo National Park e il Canadian Rocky Mountain Parks in Canada, l'Hawai Volcanoes National Park e il Grand Canyon National Park negli Stati Uniti d'America, il Serra da Capivara National Park in Brasile, il Manu National Park in Perù, le Galapagos Islands in Ecuador, la Great Barrier Reef, la Willandra Lakes Region e la Tasmania Wilderness in Australia.

Le ragioni di questa diversità sono evidenti e non avrebbero bisogno di spiegazione. Nel 1993, ho partecipato a Montreal al 'Simposio internazionale sulla conservazione delle piazze e dei parchi urbani'. Su 93 interventi solo 17 erano tenuti da europei, e pochi relatori hanno affrontato il tema dei giardini storici nell'accezione per noi più tradizionale del termine. Gli intervenuti dal Nuovo Mondo e dall'Australia presentarono temi connessi con le loro radici culturali più recenti. Si parlò di un parco storico multi-culturale in California formatosi attorno a una missione francescana; si presentò come un paesaggio culturale il porto di Montreal, o il 'canale de la Chine' in Canada, e si dibatté sulla gestione ecologica come una maniera legata alla conservazione del paesaggio.

Ricordo tutto questo per mostrare come l'argomento 'paesaggi culturali' e le sue connessioni con 'giardini storici' siano, tutto sommato, materia ancora giovane e in fase di precisazione scientifica e metodologica.

L'attenzione all'evoluzione dei valori del paesaggio in Italia, incredibilmente, data un secolo. Dalla fondazione del Museo del Paesaggio a Verbania, dovuta ad Antonio Massara nel 1909, le maggiori preoccupazioni degli operatori italiani nel campo del giardino e del paesaggio dall'inizio del 900 furono quelle di far comprendere come il giardino dovesse essere correlato con l'abitazione, e l'abitazione e il giardino assieme dovessero essere studiati in relazione all'ambiente. Tesi che furono fatte proprie anche dalla giovane Maria Teresa Parpagliolo che, in un saggio pubblicato in *Domus* del 1931, sottolineò ancora una volta come giardino e paesaggio facessero "parte del

medesimo quadro”. Nell’Italia di quel periodo le attività del Touring Club Italiano, del Club Alpino Italiano, del ‘Comitato nazionale per la difesa del paesaggio e dei monumenti italiani’ mobilitarono intellettuali e scienziati, svilupparono una coscienza naturalistica e artistica nella società civile, e portarono alle Leggi del 12 giugno 1902 n. 185 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte, e del 13 giugno 1912 n. 362 dove era contemplata la protezione dei monumenti, delle ville e dei parchi. La questione della protezione del paesaggio era stata discussa anche ad un convegno tenuto a Parigi nel 1909, e fu raccolta dall’onorevole Giovanni Rosadi in una sua proposta di legge al parlamento nel 1909. Venne poi ripresa nella conferenza di Berna del 1913 attraverso un documento sottoscritto dall’Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, U.S.A., e Giappone.

Si ebbero, poi, la legge 11 giugno 1922 n. 778 per la tutela delle bellezze naturali e immobili di particolare interesse storico, e le due leggi del 1939, la 1089 e la 1497. A quest’ultima sulle bellezze naturali furono soggette «1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. 2. le ville, i giardini, i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza. 3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. 4. le bellezze panoramiche considerati come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

Ad ulteriore chiarimento degli intendimenti del legislatore, il R.D. 1357 del 3.6.1940 specificò che: «nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano». Inoltre per la legge 1497/1939 era stata prescritta la redazione di appositi elenchi delle località da tutelare, e vennero previsti «piani territoriali paesistici [...] al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica». Nei piani si sarebbero dovute stabilire: «1. le zone di rispetto. 2. il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone delle località. 3. le norme per i diversi tipi di costruzione. 4. la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati. 5. le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora».

Con il ‘piano paesistico’, secondo Gustavo Giovannoni uno degli estensori della 1497, si sarebbe dovuto “disciplinare la conservazione o la mutazione e valutando e bilanciando le opposte esigenze, stabilire una zonizzazione ed un regolamento edilizio schematico in modo analogo a quello che si fa nei piani regolatori delle città”. Ugualmente per il ministro Bottai il piano paesistico, lungi dall’imporsi come uno strumento di una statica quanto difficilmente realizzabile tutela, era concepito “allo scopo tanto di evitare ogni sfruttamento disordinato e spregiudicato, quanto di salvare la speciale struttura panoramica della località e conservare l’equilibrio fra le nuove costruzioni, la distribuzione arborea e le peculiarità geologiche, agricole della regione”

La redazione di un piano territoriale paesistico era commessa dal ministero alla competente Soprintendenza, la quale vi attendeva secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati. Può essere istruttivo analizzare qualche esempio di piano paesistico coevo alla formulazione della 1497 e vederne gli esiti. Diversi furono i piani voluti allora dal ministero per contrastare interventi speculativi in territori di pregio come la zona collinare di Albano a levante di Genova, il Monte Cavo sulla via dei Laghi nel Lazio, l’Appia Antica a Roma, l’Isola di Capri, la penisola di Sirmione, il promontorio del Circeo. Piani che incontrarono difficoltà nella loro redazione anche a causa degli eventi bellici e che, se vennero approvati, furono poi eliminati da un’agguerrita speculazione.

Tra questi si ricorda il piano paesistico per Ischia redatto da Alberto Calza Bini allora presidente dell'INU. Il piano gli venne affidato nel 1941, e questo venne adottato nel 1943. Nel 1938 i sei comuni dell'isola erano stati accorpati per evitare una limitazione ad un armonico sviluppo, e nel 1939 era stato creato l'Ente Autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. Calza Bini elaborò un piano con una suddivisione dell'isola in 7 zone, due delle quali inedificabili, e le altre con un indice di copertura variante tra 1/5 e 1/50. Nel 1952 l'isola fu nuovamente risuddivisa nei sei comuni originari, e si resero necessari sei piani paesistici alla cui redazione venne incaricato ancora Calza Bini. Però le forze che avevano promosso la nuova suddivisione amministrativa considerarono troppo vincolanti le previsioni di piano per il modello di sviluppo economico, e tutti i comuni fecero istanza di annullamento dei piani paesistici per vizio di iter procedurale. Il ministero aderì all'istanza, annullò i piani, e subito dopo venne approvata la costruzione di 10.000 vani con conseguente e inevitabile snaturamento dell'isola.

In questa sede può essere interessante vedere quali elaborati formavano questi piani paesistici:

- il piano di Portofino adottato nel 1951 era costituito da una sola pianta in scala 1:10.000, 16 elaborati in scala 1:2000, e da una relazione con le norme generali di applicazione.
- il piano dell'Appia Antica fu approvato nel 1960 con una pianta 1:5000 e una relazione con le norme applicative
- il piano del Terminillo, anch'esso approvato nel 1960, consisteva in una pianta e in una relazione.

Piani paesisti formati quindi da elaborati modesti nel numero e anche sommari nelle prescrizioni. Ad ogni modo furono abbastanza pochi i piani che riuscirono ad essere approvati oltre a quelli già ricordati: Sperlonga nel 1967, Assisi nel 1969, Procida nel 1971. Molti furono i fallimenti, il piano della Caffarella per salvaguardare un patrimonio naturalistico e archeologico fu contrastatissimo e dopo, negli anni 70, fu possibile costruire alla Caffarella un milione di mc. di villette.

Intanto sulla base di quanto sancito dall'articolo nove della Costituzione della Repubblica Italiana del 27.12.1947, tra i principi fondamentali si enunciava la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Trenta anni più tardi, col D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 veniva conferita alle Regioni la delega in materia urbanistica con la quale dovevano esercitare anche la tutela delle parti riconosciute di interesse culturale e ambientale

Poi, la successiva Legge 431 del 1985 con l'articolo 1 bis ha prescritto che le regioni debbano sottoporre "a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali". Un passo in avanti rispetto ai piani paesisti della 1497. La pianificazione paesistica diventava obbligatoria in virtù della 431/1985, e venne prevista una "normativa d'uso e di valorizzazione ambientale" per le aree ricomprese negli strumenti pianificatori.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, fino all'emanazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, si è impegnato nella tutela dei beni paesaggistici con alcune circolari. Tra queste le due del direttore Accardo del 26 ottobre 1976, la prima relativa all' "Esercizio dei poteri dei soprintendenti, in particolare sulle leggi regionali sulla tutela delle coste", la seconda sulla "Decisione del TAR della Toscana del 29 ottobre 1975 n. 379 sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche e strumenti urbanistici". Hanno fatto seguito la circolare del direttore Scotti dell'11 febbraio 1982 "Sul DPR 24 luglio 1977 n. 616 art. 82", e quella del direttore Sisinni del 29 ottobre 1986 che dava notizia dell' "Istituzione di un servizio tecnico per la tutela ambientale".

In campo internazionale, con ben altro respiro, già nel 1972, l'UNESCO aveva formulato la *Convenzione del patrimonio mondiale* per individuare beni naturali e culturali, di valore universale eccezionale, che avrebbero dovuto figurare in un'apposita lista. Una selezione fondata su dieci criteri, di cui sei culturali e quattro naturali, che sono stati precisati negli *Orientamenti che devono guidare l'adozione della Convenzione del patrimonio mondiale*. In base a queste deliberazioni, l'inserimento di un bene nella *Lista del patrimonio mondiale* veniva subordinato, oltre alla dimostrazione della sua corrispondenza ad almeno ad uno dei criteri, anche alle garanzie necessarie per la loro tutela e per la loro gestione, nonché al riconoscimento della loro autenticità e della loro integrità, così come sarà precisato nel 1994 dal cosiddetto *Documento di Nara*. Una serie di iniziative che davano un nuovo impulso ad una lettura del giardino e del paesaggio non più appannaggio degli storici dell'arte o dell'architettura, ma aperta ai più diversi contributi forniti da botanici, agronomi, biologi, chimico-fisici, geologi, archeologi, ecc.

Sempre nel 1994, il *Comitato per il patrimonio mondiale* incaricò l'ICOMOS di verificare le ragioni di uno squilibrio riscontrato nel suo elenco dei beni culturali e naturali. Occorreva comprendere perché vi fossero nazioni che vantavano molti beni culturali e naturali inseriti nella *World Heritage List*, mentre altre erano presenti solo marginalmente, e 50 non figuravano con alcun bene. Allo stesso tempo, alcune categorie di beni erano ben rappresentate mentre altre erano quasi assenti o del tutto assenti. A questo proposito l'ICOMOS è intervenuto attraverso l'analisi di tre quadri complementari:

- un quadro tipologico fondato sulle categorie utilizzate per la classificazione del patrimonio culturale nelle precedenti valutazioni.
- un quadro cronologico-regionale che individuava il patrimonio culturale in funzione del tempo e dello spazio.
- un quadro tematico che identificava le risposte dei singoli popoli al proprio ambiente culturale.

Tutto ciò per perseguire una nuova *Lista del patrimonio mondiale* più rappresentativa, equilibrata e credibile, corrispondente all'idea del patrimonio culturale recepita dalle singole società. Non per caso venivano riconosciute le nuove categorie dei paesaggi culturali e degli itinerari culturali, e si è vista la necessità di comprendere anche gli abitati rurali, l'architettura vernacolare, quella industriale e quella moderna col sottolineare l'importanza degli aspetti materici dei beni culturali. I paesaggi culturali appartengono alla categoria delle opere interrelate tra uomo e natura, e in questo contesto il termine monumento si deve intendere nel senso più largo dato dalla Carta di Venezia "non solamente delle grandi creazioni, ma anche delle opere più modeste che hanno acquisito con il tempo un significato culturale". Inoltre si è considerato come tutti i beni della memoria possano essere considerati monumento (*omnia monumenta sunt quae faciunt alicuius rei recordationem*). Infatti monumenti e siti possono abbracciare lo spirito autentico di uno spazio anche se di questo non rimangono che poche tracce materiali.

Faceva seguito, nell'anno 2000, la formulazione della *Convenzione europea del paesaggio* che riconosceva come "il paesaggio [fosse] in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nell'aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana". Il termine paesaggio veniva perciò designato come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Nel testo della *Convenzione europea del paesaggio* venivano quindi affrontati i temi della politica del paesaggio, l'obiettivo di qualità paesaggistica, la salvaguardia, la gestione, e la pianificazione dei paesaggi. La *Convenzione europea del paesaggio* si dimostrava un documento di notevole rilievo perché impegnava gli Stati membri del *Consiglio d'Europa* a riconoscere giuridicamente il paesaggio, ad attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione e alla pianificazione, ad avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità competenti nella realizzazione delle politiche paesaggistiche e ad integrare il paesaggio nelle politiche di

pianificazione del territorio, urbanistiche, e in quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. Il *Consiglio d'Europa* non si è limitato alla diffusione della *Convenzione Europea del Paesaggio*, ma ha anche provveduto ad organizzare periodiche conferenze sulle politiche del paesaggio adottate nei diversi stati membri. In quella di quest'anno, tenuta a Strasburgo il 22 e 23 marzo, ad esempio sono stati presentati numerosi studi come quello di Dietrich Bruns sull'"Integrazione dei paesaggi nelle politiche nazionali: paesaggio urbano, peri-urbano, e suburbano", o quella di Jgnacio Español Echánie su "Infrastrutture e paesaggio: le strade".

Nel 2004, veniva emanato il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* senza tener conto di quanto era maturato nel dibattito internazionale in tema di paesaggio, mentre erano recuperate le disposizioni delle Leggi 1089 e 1497 del 1939. All'articolo 133 si prevedeva comunque che: "le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si confermano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali". Purtroppo però non faceva cenno con chiarezza a quanto presente nella *Convenzione del patrimonio mondiale* adottata dall'UNESCO nel 1972, o delle specifiche negli *Orientamenti che devono guidare l'attuazione della Convenzione del patrimonio mondiale*. Soltanto col successivo Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157 l'articolo 135 dello stesso *Codice* veniva integrato, e si proponeva: "particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole". Un'integrazione necessaria, quella apportata nel 2006, che era stata sollecitata da più parti e motivata da alcuni 'scandali' (Montichiello, Val di Noto, ecc.), e che metteva in luce la insufficiente attenzione attribuita, fino allora, al paesaggio da parte dei responsabili del Ministero.

A questo punto dovremmo considerare quali siano i criteri da adottare per uno studio locale sul paesaggio. Riassumendo tutto quanto sopra esposto dobbiamo rapportarci a quanto disponibile, ovvero:

- la *Convenzione Europea del Paesaggio*
- il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*
- i documenti dell'UNESCO e dell'ICOMOS sui paesaggi culturali
- la normativa regionale con particolare riguardo al *Piano di indirizzo territoriale (PIT)* che, opportunamente, si riconduce ad altri numerosi documenti quali il *Quadro Strategico Nazionale 2007-2013*, la convenzione del 2006 tra la Regione Toscana e il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DICOTER), il *Piano regionale della mobilità e della logistica*, il *Programma regionale dello sviluppo*, ecc.

Inoltre è da ricordare che la Regione Toscana ha attivato le *Commissioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree* di cui alla Legge Regionale n. 26 del 2006.

Un insieme di normative, documenti e sollecitazioni in cui, comunque, dovremo distinguere le competenze in materia di tutela delle bellezze naturali e panoramiche riconosciute allo Stato, e quelle relative alle discipline urbanistiche spettanti alle Regioni, su cui il chiarimento dovuto al TAR della Toscana del 29 ottobre 1975 già ricordato.

In questo contesto è stata ammirevole l'Amministrazione Comunale di Poggibonsi che ha voluto uno studio paesaggistico del suo territorio. Un impegno non indifferente, col quale si vuole rispondere col più ampio consenso a scelte e indirizzi precisi volti alla valorizzazione e alla tutela attraverso soluzioni concrete che possano essere riferite ad un congruo periodo di tempo.

In parole povere, forse banali ma comprensibili, credo che nell'adottare criteri per uno studio locale del paesaggio, per prima cosa non si possa fare a meno di conoscere l'identità del suo

territorio anche nei termini di ricchezza sociale, la sua storia, le sue presenze storico-artistiche, archeologiche, architettoniche, le componenti vegetali ed etologiche, la sua struttura geologica, e quella economica, il valore paesistico delle sue strutture, ecc. In altri termini, dobbiamo riferirci a quell' 'autenticità' richiamata dal *Documento di Nara* del 1994, con cui si chiarisce che la migliore conoscenza della natura di un monumento o di un sito e del suo contesto culturale e naturale dipende da "la concezione e la forma, i materiali, l'uso e la funzione, lo stato originario e il suo divenire storico, oltre ad altri aspetti interni ed esterni" indispensabili a descrivere il patrimonio naturale e culturale nelle sue dimensioni specifiche sul piano artistico, tecnico, storico e sociale. Avvenuta la conoscenza è inevitabile un riscontro dell'integrità di quanto esaminato, ed è quindi possibile passare a delineare qualcosa di simile al 'piano di gestione' richiesto dall'UNESCO per i beni culturali e naturali da inserire nella *Lista del patrimonio mondiale*, ovvero ad individuare le scelte e gli indirizzi di tutela e valorizzazione in una politica paesaggista volta appunto anche alla gestione e pianificazione culturale, ambientale, agricola, sociale e economica, non senza la partecipazione del pubblico interessato.